



COMUNE DI PAVIA

## **REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DI DANNI A TERZI**

APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 52 DEL 10/12/2015

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DI DANNI A TERZI

### INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Copertura assicurativa e gestione dei sinistri
- Art. 3 – Segnalazione dell'evento dannoso
- Art. 4 – Requisiti per la richiesta di risarcimento danni
- Art. 5 – Avvio del procedimento e integrazione della documentazione probatoria
- Art. 6 – Istruttoria
- Art. 7 – Reiezione della richiesta di risarcimento danni
- Art. 8 – Conclusione e tempistica della procedura
- Art. 9 – Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DI DANNI A TERZI**

## **Art. 1 – Oggetto**

1. La materia del risarcimento dei danni a terzi è regolamentata dal Codice Civile e, quanto al Comune di Pavia, anche dalle disposizioni seguenti.
2. Il Comune di Pavia, qualora sia civilmente responsabile ai sensi del Libro IV – Titolo IX del c.c., è obbligato a risarcire il terzo dei danni cagionati sia nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nell'ambito del proprio territorio sia generati da proprietà comunali.

## **Art. 2 – Copertura assicurativa e gestione dei sinistri**

1. Il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
2. In presenza di danni a cose la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista dalla polizza di responsabilità civile, il sinistro può essere gestito direttamente dall'Ente o anche da un soggetto terzo (infra indicato con "Loss Adjuster") il cui compito è fornire all'Ente servizi peritali assicurativi.
3. In presenza di danni alla persona, la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista dalla polizza di responsabilità civile, il sinistro viene sempre gestito dal Loss Adjuster.
4. In presenza di una richiesta di risarcimento danni al di sopra della soglia di franchigia il sinistro viene trasmesso alla compagnia assicurativa e gestito esclusivamente da questa ai sensi del contratto di polizza.
5. In caso di sinistri gestiti direttamente o a mezzo del Loss Adjuster, il Comune di Pavia provvederà in proprio alla partecipazione alla procedura di negoziazione assistita così come alla costituzione in giudizio.
6. Quando il sinistro viene affidato alla gestione esclusiva della compagnia assicurativa, perché l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni è superiore alla soglia di franchigia, spettano alla compagnia di assicurazioni sia la decisione circa la partecipazione alla procedura di negoziazione assistita sia quella sulla costituzione in giudizio.
7. Nel caso in cui la compagnia di assicurazioni si costituisca in giudizio la stessa procederà alla difesa tecnica del Comune designando propri legali e/o periti di parte i cui compensi resteranno ad esclusivo carico economico della compagnia, così come previsto dal capitolato speciale di polizza.
8. La compagnia di assicurazioni comunica tempestivamente all'Avvocatura Civica del Comune di Pavia ed all'Ufficio Assicurazioni le proprie decisioni in merito alla costituzione in giudizio ed alla designazione del legale di fiducia al fine di consentire all'Ente l'espletamento in termini degli adempimenti necessari al conferimento dell'incarico al legale designato.

## **Art. 3 – Segnalazione dell'evento dannoso**

1. Al fine di predisporre tempestivamente gli interventi utili all'eventuale messa in sicurezza dei luoghi nonché di constatare le modalità e le cause dell'accaduto, il danneggiato, al verificarsi di un sinistro presuntivamente causato da azione od omissione del Comune di Pavia, richiede, preferibilmente, l'intervento della Polizia Locale di Pavia o di qualunque altra autorità di P.S. (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).
2. Sempre al fine di procedere nel minor tempo possibile all'eventuale messa in sicurezza dei luoghi, anche qualora l'intervento degli agenti di P.S. non fosse possibile, il danneggiato provvede ad una tempestiva segnalazione di quanto accaduto alla Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Pavia.

#### **Art. 4 – Requisiti per la richiesta di risarcimento danni**

1. La richiesta di risarcimento consiste in una descrizione dettagliata della dinamica dei fatti, con una precisa localizzazione del luogo del sinistro per consentirne l'esatta identificazione, seguita dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti con la relativa quantificazione, o con la riserva di quantificarli non appena possibile, completa di indirizzo, recapiti telefonici e/o recapiti di posta elettronica.
2. La richiesta di risarcimento presentata direttamente dal danneggiato viene firmata in originale dal proprietario in caso di danni a cose, dal danneggiato in caso di danni alla persona o da eventuale soggetto designato ai sensi del Libro I - Titoli IX, X e XI del c.c. in caso di danno a persona priva in tutto o in parte di autonomia.
3. La richiesta di risarcimento può essere presentata anche a mezzo di un legale di parte.
4. L'individuazione del luogo del sinistro è condizione imprescindibile per l'avvio di una istruttoria rapida ed efficace: le fotografie e tutti gli altri riferimenti devono consentire la localizzazione inequivocabile del luogo del sinistro e delle condizioni che possono averlo determinato.
5. Per quanto sopra, il danneggiato allegnerà, a corredo della richiesta di risarcimento danni, tutto ciò che concorre ad acclarare le circostanze, le modalità e le cause dell'accaduto.
6. L'elencazione esemplificativa della documentazione che il danneggiato può produrre a corredo della richiesta di risarcimento danni è contenuta, insieme alle modalità di presentazione della richiesta di risarcimento, nell'allegato "A" al presente Regolamento.
7. L'allegato "A" del "Regolamento per la gestione dei risarcimenti di danni a terzi" non ha natura giuridica normativa e può essere aggiornato e/o modificato senza seguire le procedure di approvazione previste dalla legge per i Regolamenti.

#### **Art. 5 – Avvio del procedimento e integrazione della documentazione probatoria**

1. Il Comune di Pavia, entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di risarcimento danni invia al danneggiato una comunicazione nella quale si conferma l'avvio del procedimento e, a seconda del tipo di danno e/o della quantificazione dell'importo, vengono forniti gli eventuali recapiti del Loss Adjuster o della compagnia assicurativa.
2. La comunicazione dei recapiti della compagnia assicurativa viene tempestivamente inviata al danneggiato anche quando la quantificazione del danno, al di sopra della soglia di franchigia, viene effettuata nel corso dell'istruttoria.
3. In caso di presentazione di una richiesta danni incompleta ai sensi dell'art. 4, il Comune di Pavia od il Loss Adjuster invitano il danneggiato a fornire al più presto le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari senza che ciò costituisca alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell'Ente.
4. Se entro 90 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione posta a corredo della domanda non pervengono all'Ente comunicazioni dal danneggiato, nell'interesse alla speditezza della procedura, la richiesta di risarcimento danni sarà archiviata.
5. L'archiviazione non pregiudica il diritto di azione nei termini previsti dalla legge.

#### **Art. 6 – Istruttoria**

1. Il Comune di Pavia e/o il Loss Adjuster procedono all'istruttoria acquisendo dai competenti servizi dell'Ente (a titolo esemplificativo: Polizia Locale, Servizio Manutenzione e/o Servizio Patrimonio, Servizio Mobilità, Servizio Ambiente) le necessarie relazioni tecniche al fine di ricostruire il più dettagliatamente possibile il quadro completo della dinamica dei fatti e delle cause del sinistro.

2. Quando, anche durante l'istruttoria condotta dal Comune di Pavia o dal Loss Adjuster, il danno si attesta al sopra della soglia di franchigia, la documentazione prodotta dal danneggiato e tutte le risultanze istruttorie vengono inviate alla compagnia assicurativa competente dandone contestuale comunicazione al danneggiato come previsto dall'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

#### **Art. 7 – Reiezione della richiesta di risarcimento danni**

1. La richiesta di risarcimento sarà motivatamente respinta in ogni caso in cui non venissero accertati profili di responsabilità, esclusiva o parziale, a carico del Comune di Pavia.

2. Potrebbero essere considerati sintomatici dell'insussistenza di profili di responsabilità in capo al Comune di Pavia i seguenti casi (la presente elencazione è da ritenersi solo esemplificativa e non esaustiva):

- quando nella condotta del danneggiato sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile, anche secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione;
- quando il sinistro si sia verificato in occasione di manifestazioni, cortei, comizi od altra circostanza, pur se autorizzata, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- quando il sinistro si sia verificato per cause estranee al potere di custodia del Comune di Pavia, in qualsiasi accezione inteso, ovvero esondazioni, frane, caduta di alberi, riconducibili ad eventi eccezionali o per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale;
- quando il sinistro si sia verificato in relazione ad attività di manomissione/ripristino del suolo pubblico effettuate da soggetti terzi, o in conseguenza di queste, ma eseguite in difformità dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pavia e/o non ancora collaudate con esito favorevole e/o effettuate in assenza della prescritta autorizzazione;
- quando il sinistro si sia verificato a causa di passatoie, per qualsiasi ragione posizionate, poste davanti agli esercizi commerciali senza l'autorizzazione del Comune di Pavia.

#### **Art. 8 – Conclusione e tempistica della procedura**

1. Al termine dell'istruttoria potrà essere avanzata dal Comune di Pavia, dal Loss Adjuster una proposta per la composizione stragiudiziale della vertenza a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, presente e futura, del danneggiato.

2. Ai fini della liquidazione il danneggiato dovrà aver prodotto adeguata documentazione probatoria, debitamente quietanzata, delle spese sostenute a causa del sinistro.

3. La proposta di liquidazione si considera accettata dal danneggiato con l'apposizione della firma della quietanza e la sua restituzione all'Ufficio Assicurazioni; entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza l'Ufficio Assicurazioni procederà all'erogazione dell'importo a titolo di risarcimento esclusivamente sotto forma di bonifico bancario conformemente alle disposizioni normative vigenti.

4. Sempre in conformità alle vigenti normative la liquidazione della somma a titolo di risarcimento danni sarà preceduta dai controlli fiscali previsti a carico del destinatario del pagamento e dalle pubblicazioni obbligatorie prescritte in capo al Comune di Pavia.

5. Nel caso in cui il destinatario del pagamento a titolo di risarcimento dei danni avesse in corso morosità con il Comune di Pavia non si farà luogo ad alcuna liquidazione di somme sino a totale compensazione della morosità pregressa; effettuata la compensazione, le somme eventualmente residue verranno regolarmente liquidate al beneficiario del risarcimento.

6. La liquidazione delle somme a titolo di risarcimento dei danni verrà effettuata solo ed esclusivamente al soggetto danneggiato; anche qualora l'importo erogato comprendesse le spese legali, regolarmente saldate e quietanzate, in nessun caso il Comune di Pavia procederà a liquidazioni di somme al legale di parte.

7. La definizione del sinistro avverrà nei tempi strettamente necessari all'acquisizione della documentazione indispensabile all'espletamento di un'efficace e precisa istruttoria da parte degli uffici preposti ed alla composizione bonaria e stragiudiziale.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell'iter di approvazione da parte dei competenti organi comunali.

## Allegato "A" al REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DI DANNI A TERZI

### RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - DOCUMENTAZIONE A CORREDO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per avviare la procedura di risarcimento danni occorre indirizzare al Comune di Pavia una **dichiarazione firmata in originale** dal proprietario in caso di danni a cose (ad esempio un veicolo), dal danneggiato in caso di danni alla persona o dall'eventuale soggetto designato ai sensi del Libro I - Titoli IX, X e XI del c.c. in caso di danno a persona priva in tutto o in parte di autonomia, **contenente una descrizione accurata della dinamica dei fatti seguita dalla richiesta di risarcimento dei danni** patiti da persone e/o cose **con la quantificazione esatta dell'importo o con la riserva di quantificarlo non appena possibile.**

La richiesta di risarcimento deve contenere anche i recapiti telefonici ed i recapiti di posta elettronica (quando disponibili) a cui sia possibile contattare il danneggiato.

Nel caso in cui il conducente del veicolo danneggiato sia persona diversa dal proprietario occorrono 2 dichiarazioni: la ricostruzione dei fatti proveniente dal conducente e la richiesta di risarcimento danni proveniente dal proprietario del veicolo. La richiesta di risarcimento presentata dal conducente non proprietario non è efficace ai fini assicurativi per il risarcimento del danno (vedasi anche punto 1).

Nella richiesta di risarcimento vanno inoltre indicati i seguenti dati:

- a. indirizzo PEC del legale che assiste il danneggiato;
- b. indirizzo PEC del danneggiato (qualora il danneggiato sia in possesso e intenda comunicare con il Comune mediante il proprio indirizzo digitale);
- c. codice fiscale/partita iva del danneggiato/proprietario persona fisica o giuridica (società/ditta individuale od altro);
- d. codice IBAN (l'eventuale risarcimento verrà erogato solo tramite bonifico bancario).

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo da cui risulti l'attuale intestazione del veicolo;
- 2) Relazione di Servizio o Verbale della Polizia Locale (Vigili Urbani) o di altra Forza di P.S. (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) qualora ci sia stato un loro intervento sul luogo del sinistro;
- 3) Dichiarazioni testimoniali scritte provenienti da eventuali testimoni presenti al fatto firmate in originale ed accompagnate dalla copia del documento di identità, in corso di validità, del testimone;
- 4) Foto dei danni, della causa del sinistro (buca/ramo/segnale od altro) e del luogo del sinistro (un'inquadratura panoramica della zona comprendente la causa del sinistro ed un'inquadratura ravvicinata della causa del sinistro ed anche se lo stato dei luoghi sia stato ripristinato/modificato). Nel caso di danni da verde pubblico va indicato il numero situato sul cartellino identificativo della pianta;
- 5) Documentazione comprovante l'entità dei danni alle cose;
- 6) Referti medici e certificato di guarigione clinica, se avvenuta, in caso di danni fisici;
- 7) - solo in caso di danni fisici - Dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali sensibili firmato in originale dal danneggiato e/o da eventuali terzi trasportati (o dall'eventuale soggetto designato ai sensi del Libro I - Titoli IX, X e XI del c.c.);

#### TEMPI DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Il Comune di Pavia dispone di 30 gg., a partire dalla data di protocollazione della richiesta di risarcimento danni, per procedere all'apertura della pratica di sinistro.

Verrà inviata ai recapiti indicati apposita comunicazione alla parte danneggiata per informarla dell'avvio della procedura di trattazione del sinistro.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

A) Se la richiesta di risarcimento danni viene presentata da persona titolare di una casella PEC (legale del danneggiato, o danneggiato stesso) detta richiesta, firmata digitalmente, dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

**protocollo@pec.comune.pavia.it**

B) Se la richiesta di risarcimento danni viene presentata da persona che non sia titolare di una casella PEC, sarà possibile scegliere una delle seguenti modalità:

1) tramite il servizio postale, inviando la documentazione, preferibilmente con Raccomandata R/R, al seguente indirizzo:

COMUNE DI PAVIA  
Ufficio Assicurazioni  
Dr.ssa Michela Vercesi  
Piazza Municipio 2  
27100 - PAVIA (PV)

ULTERIORI RECAPITI PER CONTATTARE L'UFFICIO  
Telefono: 0382/399-288 (è possibile lasciare messaggi alla segreteria telefonica)  
Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 11.30 alle 13.30

E-mail: mvercesi@comune.pv.it (cortesemente non inviare PEC a questo indirizzo)

2) rivolgendosi all'Ufficio Assicurazioni (anche a mezzo di delegato qualora si debba procedere alla consegna di documentazione) nei seguenti orari:

Lun./Merc./Ven. dalle 11.30 alle 13.30

3) rivolgendosi all'Ufficio Protocollo del Comune di Pavia nei seguenti orari:

lun.-mer.-ven.-sab. 8.30/13.00

mart.-giov. 8.30/17.00 con orario continuato